



# PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

## DETERMINAZIONE N° 798 DEL 01/09/2017

### Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA

**OGGETTO: SOCIETA' PIVA SILVERIO S.R.L. - APPROVAZIONE PROGETTO DI MESSA IN RISERVA (R13), MESSA IN RISERVA CON RIFIUTI DELLA STESSA TIPOLOGIA EX. D.M. 5.2.98 CON EVENTUALE SELEZIONE E/O RIDUZIONE VOLUMETRICA E/O ACCORPAMENTO (R12) (RIFIUTI METALLICI), MESSA IN SICUREZZA E DEMOLIZIONE VEICOLI COD CER 16 01 04 E 16 01 06 (R13 - R12), SUCCESSIVA CERNITA PER SEPARAZIONE DELLE DIVERSE FRAZIONI RECUPERABILI (R13 - R12) COD. CER 16 02 14 - 16 02 16 - 17 09 04 E RECUPERO RIFIUTI (R4 - TUTTI I CODICI CER) IN PROCEDURA ORDINARIA, D.LGS. 152/06 E L.R. 3/2000.**

### IL DIRIGENTE

Premesso che il progetto presentato dalla società Piva Silverio s.r.l. riguarda l'attività di messa in riserva (R13), selezione e separazione (R12) e recupero (R4) di rifiuti metallici non pericolosi e attività di demolizione e recupero veicoli rientranti nella categoria M1 - N1 dell'allegato II - a della Direttiva 70/156 CEE (gestiti secondo quanto previsto dall'art. 231 del D.Lgs. 152/06 e smi);

Considerato che, con Determina n, 593 del 07.07.2017, il progetto citato è stato escluso dalla procedura di VIA subordinandolo ad espresse prescrizioni;

Preso atto che l'impianto è esistente e lo stesso è urbanisticamente conforme alla destinazione dell'area;

Rilevato che il progetto presentato dalla Società Piva Silverio s.r.l. è stato esaminato in data 3 agosto 2017 dalla Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente, riunitasi con funzioni di Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e che la stessa ha espresso all'unanimità parere favorevole, con prescrizioni, all'approvazione del progetto come descritte nel parere n° 02/0817, allegato alla presente Determinazione quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto che nel medesimo parere della CTPA sono state recepite le prescrizioni correlate agli aspetti ambientali formulate nel citato parere di VIA ed evidenziato che le opere correlate al progetto potranno essere effettuate al termine del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e rilascio del permesso di costruire da parte del Comune di Sandrigo;

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione definitiva dell'intervento proposto nel rispetto delle condizioni individuate dal citato parere n° 02/0817;

Rilevato che il presente provvedimento di approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e costituisce, qualora

richiesto, variante allo strumento urbanistico, ai sensi dell'art. 208, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 24 della L.R. 3/2000 e loro successive modifiche e integrazioni;

Richiamato il comma 1 dell'art. 18 della L.R. 16/08/2007, n. 20 che ha stabilito che “Fino all'entrata in vigore della legge regionale di riordino della disciplina di tutela ambientale, la Regione, le Province ed i Comuni esercitano le competenze amministrative in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati di cui agli articoli 4, 6 e 7 della L.R. 21/01/2000, n. 3 e s.m.i., nonché le competenze amministrative in materia di tutela dell'atmosfera e delle acque di cui agli articoli 4, 5 e 6 della L.R. 16/04/1985, n. 33 e s.m.i.”;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “*Norme in materia ambientale*”;

Vista la Legge Regionale 16 aprile 1985, n. 33 “*Norme per la tutela dell'ambiente*”;

Vista la Legge Regionale 21/01/2000, n. 3 “*Norme in materia di gestione dei rifiuti*”;

Visto che il presente provvedimento viene emanato nel rispetto della tempistica prevista dal succitato D.Lgs. 152/2006 e dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza (Deliberazione di Consiglio n. 37/2013) che è di giorni 165 ID PROC 35;

Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.25 del 17/07/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017-2019;

Visto che con Decreto Presidenziale n. 65 del 01/08/2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017/19;

## **DETERMINA**

1. Di approvare il progetto presentato dalla società Piva Silverio s.r.l., con sede legale e operativa in Comune di Sandrigo, Via Galvani 107/109, per l'attività di messa in riserva (R13) e recupero (R4) di rifiuti speciali metallici non pericolosi da realizzarsi presso il sito produttivo in Via Galvani in Comune di Sandrigo, come descritto nel parere n. 02/0817 espresso in data 03/08/2017 dalla Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente (C.T.P.A.) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di dare atto che il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 208, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 24, comma 2, della L.R. 3/2000, limitatamente allo svolgimento e alla permanenza, nel sito in questione, dell'attività oggetto del presente provvedimento, con le prescrizioni di cui al parere CTPA;
3. Di evidenziare al proponente che ai sensi dell'art. 24, comma 4, della L.R. 3/2000, l'inizio dei lavori, nella configurazione così come approvata dalla C.T.P.A., dovranno iniziare entro 12 mesi e l'impianto dovrà essere messo in esercizio entro 36 mesi dalla data del presente provvedimento, pena la decadenza dello stesso;
4. Di dare atto che l'avvio dell'impianto ed il suo esercizio provvisorio nella nuova configurazione, ai sensi dell'art. 25 della L.R. 3/2000, restano subordinati alla presentazione alla Provincia della dichiarazione scritta del direttore lavori attestante la realizzazione delle opere di allestimento del sito in conformità al progetto approvato, della comunicazione della data di inizio attività, del nominativo del tecnico responsabile dell'impianto e della prestazione delle garanzie finanziarie, secondo quanto previsto dalla D.G.R.V. 2721/2014;
5. Di richiamare l'obbligo di trasmettere alla Provincia il documento di collaudo statico e funzionale dell'impianto nella nuova configurazione, nei termini di cui all'art. 25 della L.R. 3/2000 che dovrà contenere quanto prescritto dal provvedimento di esclusione dalla

procedura di Via al punto 5 (impatto acustico) e le prescrizioni di cui ai punti 2 – 3 – 4 del citato provvedimento (valori limite di emissione allo scarico e prescrizioni gestionali impianto depurazione reflui), nonché quanto previsto nel parere CTPA 02/0817 del 03.08.2017

#### **AVVERTE CHE**

Il mancato rispetto delle condizioni e delle prescrizioni espresse nel presente decreto e nell'allegato parere della C.T.P.A. comporta l'applicazione dei provvedimenti previsti dall'art. 208, comma 13, del D.Lgs. n. 152/2006, nonché delle sanzioni di cui all'art. 256 del medesimo decreto;

Ogni eventuale modifica al progetto approvato che dovesse rendersi necessaria od opportuna durante la fase di esercizio provvisorio, dovrà essere preventivamente comunicata alla Provincia di Vicenza per le valutazioni di competenza;

#### **INFORMA CHE**

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

Il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. come modificato dal D.L. 174/12);

Al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

Copia del presente provvedimento viene inviata alla società Piva Silverio S.r.l., al Sindaco del comune di Sandrigo, al Dirigente del Dipartimento Provinciale di Vicenza dell'A.R.P.A.V., al Dirigente dell'Ulss n. 8 Berica e al Direttore Generale della Società Acque Vicentine S.p.A di Vicenza.

Vicenza, 01/09/2017

**Sottoscritta dal Dirigente  
(MACCHIA ANGELO)  
con firma digitale**

---

*Responsabile del Procedimento: Andrea BALDISSERI*



# PROVINCIA DI VICENZA

AREA SERVIZI AL CITTADINO E AL TERRITORIO

SETTORE AMBIENTE

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243

Domicilio fiscale e Uffici: Palazzo Godi – Nieve, Contrà Gazzolle 1 – 36100 VICENZA

## COMMISSIONE TECNICA PROVINCIALE PER L'AMBIENTE

(LEGGE REGIONALE N. 33/85, ART. 14)

*Piva Silverio s.r.l.*

*SITO DI SANDRIGO, VIA L.GALVANI 107/109*

*PARERE N. 02/0817*

La Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente, riunitasi con funzioni di Conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 23 della L.R. 3/2000 e della D.G.P. 55509/538 del 19.10.2000, a seguito di regolare convocazione il giorno **03 agosto 2017** alle ore **10.00**, presso gli uffici della Sede di Contrà Gazzolle, 1, esamina il progetto presentato.

### **Premesso che:**

1. la ditta, con nota registrata al protocollo provinciale ai nn. 18012 - 18015 il giorno 10.03.2017, ha chiesto l'approvazione di un progetto di ampliamento dei rifiuti trattati e di modifica impiantistica all'impianto esistente;
2. il progetto è stato valutato dalla competente Commissione VIA che ha dato precise prescrizioni tecniche, ritenendo che lo stesso non abbia impatti ambientali negativi e significativi tali da assoggettarlo alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, e di seguito riportate;

*1) L'azienda è impegnata ad acquisire dalle autorità competenti le autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'attività, in particolare per quanto riguarda lo scarico dei reflui e la gestione/recupero dei rifiuti, provvedendo ad implementare nel progetto definitivo le prescrizioni di cui ai punti 2, 3, 4 e 5.*

*2) Lo scarico delle acque di prima pioggia nella fognatura gestita da Acque Vicentine spa dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:*

*a) limiti tabellari: Tab. I dell'All. B (colonna scarico in rete fognaria), delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n° 107 del 05.11.2009;*

*b) le acque meteoriche di prima pioggia dovranno essere scaricate in pubblica fognatura con una portata massima di 3 m<sup>3</sup>/h ed un tempo di ritardo di almeno 8 ore dal termine dell'ultimo evento piovoso. Lo svuotamento delle vasche di prima pioggia dovrà comunque essere sempre garantito ad ogni evento piovoso;*

*c) con cadenza almeno annuale dovrà essere effettuata un'analisi chimica dello scarico delle acque reflue di prima pioggia, per i seguenti parametri: pH, COD, solidi sospesi totali, conducibilità elettrica, potenziale redox, ferro, nichel, rame, zinco, piombo, alluminio, idrocarburi totali, grassi e olii animali e vegetali. Entro quindici giorni dalla data della refertazione l'analisi chimica dovrà essere trasmessa agli uffici di Acque Vicentine S.p.A.;*

*d) in caso di manutenzione, sostituzione, malfunzionamento o impossibilità di lettura del misuratore allo scarico, la ditta dovrà contattare gli uffici di Acque Vicentine S.p.A., almeno 2 (due) giorni lavorativi prima di intervenire per la sostituzione e/o ripristino della strumentazione;*

e) a seguente strumentazione, già installata, dovrà essere mantenuta in buono stato e periodicamente verificata e manutentata:

- il contaore installato sulla pompa di rilancio, per lo svuotamento della vasca di accumulo;
- il sensore visivo e/o acustico per la segnalazione in caso di rottura/blocco della pompa di sollevamento;
- il sensore di pioggia, il quale dovrà essere mantenuto esposto direttamente agli agenti atmosferici e dovrà essere di tipo termo riscaldato o equivalente, al fine di evitare false segnalazioni dovute ad eventi diversi da quello piovoso (nebbia, ghiaccio, condensa).

Le evidenze delle operazioni di verifica e manutenzione dovranno essere organizzate e gestite quali informazioni documentate.

3) Lo scarico delle acque di seconda pioggia dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:

a) limiti tabellari: Tab. 1 dell'All. B (colonna scarico in acque superficiali), delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n° 107 del 05.11.2009;

b) con cadenza almeno annuale dovrà essere effettuata un'analisi chimica delle acque reflue di seconda pioggia se possibile in coincidenza e con le stesse modalità del precedente punto 2) lettera c) relativamente ai seguenti parametri: pH, COD, solidi sospesi totali, ferro, nichel, rame, zinco, piombo, alluminio, idrocarburi totali, grassi e olii animali e vegetali. I relativi rapporti di prova sono conservati quali evidenze che i fenomeni di dilavamento si esauriscono con le acque di prima pioggia.

4) L'impianto di depurazione chimico-fisico, dovrà essere costantemente gestito in modo tale da garantire nel tempo l'efficienza di trattamento prevista in progetto e i relativi limiti normativi.

5) In sede di collaudo dell'impianto dovrà essere effettuata una mirata ed accurata indagine acustica di verifica del rispetto del criterio differenziale e del limite di emissione, da ripetersi poi con frequenza triennale, e mirata ai ricettori presenti in prossimità dell'impianto:

- le modalità di effettuazione delle misurazioni, sia con riguardo al campionamento spaziale (scelta dei punti di misura), sia con riguardo al campionamento temporale (scelta dei tempi di misura), saranno comunicate con congruo preavviso ad Arpav;
- nel caso i valori non siano rispettati, dovranno essere messi in opera i correttivi necessari, mediante una specifica progettazione da presentarsi all'Amministrazione comunale ed ARPAV, a cui, nel frattempo, saranno stati comunicati i risultati delle analisi;
- l'indagine dovrà essere condotta da un soggetto qualificato terzo, rispetto all'estensore dello Studio Previsionale di Impatto Acustico.

3. la ditta, nell'ambito del procedimento di Screening ha proceduto ad alcuni chiarimenti e integrazioni al progetto presentato che sostituiscono i corrispondenti atti presentati nella domanda di autorizzazione sopra riportata;

4. le prescrizioni rilasciate dalla Commissione Via saranno ricomprese nel provvedimento di approvazione progetto, costituendo condizione necessaria per il rilascio del provvedimento di autorizzazione all'esercizio in quanto, in particolare, i punti 2 – 3 – 4 sono prescrizioni gestionali.

#### **Breve descrizione del sito e dell'attività:**

L'area, oggetto di insediamento della ditta, è catastalmente individuabile al Fig. 11 mapp.le 242 del Comune di Sandrigo, Dal punto di vista urbanistico lo strumento di programmazione del Comune di Sandrigo (Piano degli Interventi) classifica l'area di intervento come "Zona per attività economiche – Tessuto produttivo" normata dall'Art. 29 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Gli edifici ad uso civile / abitazione maggiormente prossimi all'area di intervento sorgono in direzione Nord-Est a circa 400 m lineari.

I centri urbani maggiormente prossimi all'area di intervento sono:

- il centro abitato di Sandrigo posto a Est a circa 2.000 m lineari di distanza;
- il centro abitato di Montecchio Precalcino in direzione Ovest a circa 600 m lineari di distanza;

Il lotto di proprietà della ditta Piva Silverio srl confina:

- ad Ovest con un impianto di movimentazione terre;

- a Nord oltre la strada è presente una centrale dell'Enel;
- ad Est e Sud confina con altre attività produttive.

L'impianto di recupero rifiuti non pericolosi della Piva Silverio srl è già in esercizio a seguito dell'autorizzazione n. 05/2015 del 13/01/15 rilasciata dalla Provincia di Vicenza, che comprende:

- autorizzazione all'esercizio di un impianto di trattamento rifiuti speciali non pericolosi, per lo svolgimento delle operazioni di recupero R4/R12/R13;
- autorizzazione allo scarico previo trattamento delle acque meteoriche di "prima pioggia" nella rete di pubblica fognatura acque nere;
- autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche di "seconda pioggia" nella condotta acque bianche per poi conferirle in corpo idrico superficiale Roggia Brugnola.

#### Attività di Recupero

Le attività di recupero vengono svolte su tutte le tipologie di rifiuti in ingresso all'impianto, secondo la seguente suddivisione in linee produttive:

Linea 1: Trattamento dei rifiuti a matrice metallica ferrosa;

Linea 2: Trattamento dei rifiuti a matrice metallica non ferrosa;

Linea 3: Trattamento dei cavi aventi codice CER 170411 "cavi diversi da quelli di cui alla voce 170410\*";

Linea 4: Trattamento dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);

Linea 5: Trattamento dei rifiuti aventi codice CER 170904

Linea 6: Attività di solo R13 – Messa in Riserva.

I codici CER attualmente autorizzati sono i seguenti

12 01 01	12 01 99	16 01 17	16 02 16	17 04 03	17 04 06	17 09 04	20 01 40
12 01 02	15 01 04	16 01 18	17 04 01	17 04 04	17 04 07	19 12 02	
12 01 03	16 01 06	16 02 14	17 04 02	17 04 05	17 04 11	19 12 03	

La ditta chiede, con il presente progetto:

a) Inserimento di un nuovo macinatore, destinato principalmente (ma non esclusivamente) alla riduzione volumetrica dei metalli più leggeri caratterizzati da strutture voluminose ma aventi ridotto peso specifico (ad esempio gli scheletri metallici dei RAEE di grandi dimensioni come lavatrici, lavastoviglie, provenienti da impianti di trattamento dei RAEE ecc.). Il funzionamento del macinatore prevede anche l'inserimento di un sistema di aspirazione ed abbattimento delle emissioni polverose con attivazione del camino di emissione C1.


La necessità di introdurre un nuovo macchinario da utilizzarsi per la riduzione volumetrica dei rifiuti, nasce dal fatto che la presso-cesoia attualmente utilizzata svolge come unica funzione la riduzione della pezzatura dei rifiuti, mentre il macchinario di nuovo inserimento presenta anche una fase di selezione spinta che consente di differenziare le differenti tipologie di materiali metallici, attuando dunque una selezione spinta. Il macchinario di nuovo inserimento è una struttura tecnologica assemblata di seguito descritta:

Mulino a martelli FPR 100 MATRICOLA S/N 10716/2016: Portata 1 – 10 m<sup>3</sup>/h

Estrattore a corsa lunga "AVPR": 40 – 90 t/h

Separatore magnetico a nastro SMB75 – 100E: 2,0 ton/h

Nell'area **A6** dell'impianto è presente anche un gruppo elettrogeno a gasolio per la fornitura di energia necessaria al funzionamento del macchinario di macinazione. Tale gruppo elettrogeno ha una potenza termica nominale inferiore a 1MW (rif. scheda tecnica allegata) e conseguentemente rientra nella casistica degli impianti con emissioni scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico ai sensi dell'art. 272 del D.Lgs. 152/06.



b) Introduzione dell'operazione ossitaglio per la riduzione volumetrica dei rifiuti. Durante tali operazioni, che vengono realizzate con modalità estemporanea e non continuativa, verrà utilizzato un aspiratore carrellato con filtri a celle per la captazione e abbattimento delle emissioni generate durante la fase di taglio. La ditta stima una frequenza di 4 ore a settimana per lo svolgimento di tale attività. I rifiuti oggetto di trattamento saranno i seguenti:

12 01 01	12 01 03	16 01 04	16 01 06	16 01 17	16 01 18	16 02 14	16 02 16
17 04 02	17 04 07	17 05 04	17 09 04	19 12 02	19 12 03	20 01 40	

c) Implementazione dell'attività di recupero del rifiuto identificato dal CER 160106 "veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose" attualmente autorizzato alla sola operazione di R13 (Messa in Riserva), per il quale viene richiesta l'autorizzazione all'attività di trattamento (R12 – R4). Scopo di tale implementazione è recuperare i metalli come materia prima secondaria (End of Waste) secondo quanto previsto dal Reg. UE 333/2011 (materiali a base di Ferro e Alluminio), dal Reg. UE 715/2013 (materiali a base di Rame) e dal D.M. 05.02.1998 e s.m.i. per i metalli non ferrosi (esclusi Al e Cu) (R4).

d) L'inserimento di un nuovo macchinario spelacavi per ottimizzare le operazioni di recupero e aumentare l'efficacia ed efficienza del trattamento. Il diametro dei cavi tecnicamente trattabile varia da un minimo di 6 mm ad un massimo di 90 mm;

Il macchinario di nuovo inserimento verrà utilizzato in luogo delle attrezzature attualmente utilizzate per la separazione del conduttore interno dalla guaina esterna. Anche con l'utilizzo del nuovo macchinario non è prevista nessuna operazione di frantumazione del rifiuto, ma una semplice incisione della guaina

lungo la lunghezza del cavo con separazione del conduttore interno (metallo) dalla guaina esterna (plastica). Considerando che mediamente un metro lineare di cavo con spessore 90 mm presenta un peso massimo di 150 gr circa, la potenzialità sarà pari a 2,25 kg/minuto pari a 135 kg/ora. Considerate 8 ore lavorative al giorno, la potenzialità massima giornaliera teorica sarà pari a 1.080 kg.


e) L'inserimento del rifiuto pericoloso identificato dal codice CER 16 01 04\* "veicoli fuori uso" da sottoporre a messa in riserva (R13) e trattamento (R12/R4) presso l'impianto. I veicoli in questione rientranti nelle categorie M1 e N1 dell'Allegato II – a della Direttiva europea 70/156 CEE: questi veicoli saranno costituiti da rimorchi, semirimorchi, macchine operatrici, carri miscelatori, muletti, etc non sottoposti alle operazioni di Messa in sicurezza e quindi contenenti liquidi o componenti pericolose; questa nuova tipologia di rifiuto sarà gestita dalla Ditta secondo i dettami dell'art. 231 del D.lgs. 152/06 analogamente a quanto previsto per i veicoli fuori uso con codice CER 16 01 06 già autorizzati al conferimento e allo stoccaggio (R13).

Le operazioni previste per la messa in sicurezza sono:

- a) Rimozione degli accumulatori eventualmente presenti nei veicoli.
- b) Prelievo del carburante.
- c) Estrazione di eventuali fluidi refrigeranti contenuti all'interno dei climatizzatori dei veicoli.
- d) Estrazione del liquido antigelo
- e) Rimozione dei catalizzatori
- f) Rimozione, con raccolta e deposito separati in appositi contenitori di olio motore, di olio della trasmissione, di olio del cambio, di olio del circuito idraulico, di liquido dei freni.
- g) Rimozione del filtro-olio.
- h) Rimozione di condensatori eventualmente presenti nei veicoli.
- i) Rimozione delle pastiglie per freni. (Considerato che dal 1992 è stata vietata la produzione e la commercializzazione di prodotti contenete amianto, si prevede che solo i veicoli vecchi possono includere pastiglie per i freni contenenti amianto. In questo caso verrà attribuito il codice CER 16 01 11\*).

A questo punto i veicoli verranno sottoposti alla fase di DEMOLIZIONE, che comprende anche anche i rifiuti CER 16 01 06 in ingresso all'impianto e di cui si illustrano le operazioni da effettuare per arrivare all'ottenimento di MPS /EoW:

- i. Rimozione dei sedili – cod. CER 16 01 22
- ii. Rimozione delle componenti in plastica presenti nel veicolo (paraurti, cruscotti e serbatoi in plastica, ecc.) – cod. CER 16 01 19
- iii. Rimozione dei vetri – cod. CER 16 01 20
- iv. Rimozione di componenti metalliche – cod. CER 16 01 17 o 16 01 18
- v. Rimozioni di componenti elettriche ed elettroniche– cod. CER 16 02 16
- vi. Rimozione dei pneumatici– cod. CER 16 01 03
- vii. Rimozione dei motori – cod. CER 16 01 22





f) Inserimento operazione di accorpamento rifiuti (R12) per successivo trattamento di recupero. La Ditta è autorizzata attualmente ad effettuare l'operazione come R12 "scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11", intesa come selezione, cernita e riduzione volumetrica. Per esigenze gestionali legate alle dimensioni contenute dell'impianto, la Ditta chiede di poter svolgere su tutti i rifiuti conferiti in ingresso all'impianto anche l'accorpamento dei rifiuti aventi stesso codice CER e stesse caratteristiche merceologiche ma provenienti da produttori diversi.

g) Modifica del lay-out funzionale dell'impianto dovuto sia a quanto elencato precedentemente sia ad una migliore gestione dell'impianto.

Con l'introduzione dell'impianto di triturazione di metalli si crea un nuovo punto di emissione in atmosfera (chiamato camino 1 oltre a quello esistente dovuto alla triturazione del cemento armato per recuperare ferro e cemento) prodotto dall'operazione fisica di riduzione della pezzatura dei metalli costituito da una struttura metallica a traliccio regolare, con fondo piano, profilati metallici di sostegno, una trave superiore di supporto del ventilatore e delle camere di contenimento delle maniche finalizzate alla captazione delle polveri. Le caratteristiche dell'impianto sono:

- Portata: 7.500 m<sup>3</sup>/h
- Maniche filtranti in poliestere 500 gr/m<sup>2</sup> idrorepellenti con trattamento antifiamma
- Superficie di filtrazione: 45.216 m<sup>2</sup>
- Velocità di filtrazione: 2,77 m/sec
- A valle del sistema di aspirazione l'aria sarà convogliata al camino (diametro 450 mm) posto in adiacenza al filtro a maniche avente altezza totale di 7,0 m circa come dettagliatamente descritto nella Tav.3-REV.01

Camino	Fasi di processo	Inquinanti	Portata	Concentrazione	Flusso di massa	Tempo di impiego
C1	Triturazione	Polveri	7500 m <sup>3</sup> /h	< 10 mg/Nm <sup>3</sup>	< 75 g/h	24 ore/giorno

Assieme alle emissioni di polveri metalliche sono previste emissioni dal gruppo elettrogeno a servizio del trituratore con emissioni scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico ai sensi dell'art. 272 del D.Lgs. 152/06 e emissioni dal sistema di ossitaglio mobile provvisto di carrello per la captazione e trattamento dei fumi generati. In linea previsionale si stima una frequenza di 4 ore a settimana per lo svolgimento di tale attività

#### **Piano di Gestione dei Rifiuti:**

Si evidenzia che le modalità di conferimento, le procedure di accettazione e caratterizzazione del rifiuto in ingresso all'impianto e le modalità di stoccaggio rimangono le stesse attualmente autorizzate dalla Provincia di Vicenza con Provvedimento n. 05/2015 del 13.01.15, e di cui la Provincia possiede apposita documentazione tecnico-descrittiva.

#### **Piano di Sicurezza dell'impianto:**

La ditta individua tre fattori di rischio.

**Il primo è il fattore incendio.** Un eventuale incendio che si dovesse sviluppare presso il sito potrebbe coinvolgere il deposito di materiali e il fabbricato adibito ad ufficio. Il contenimento del rischio d'incendio è gestito mediante la dotazione dell'impianto di presidi antincendio, idoneamente segnalati, revisionati e manutentati. Si evidenzia che il diesel tank e il gruppo di cogenerazione per l'alimentazione del macchinario di macinazione dei rifiuti a matrice metallica presenti nell'impianto sono soggetti alle disposizioni di cui al DPR 151/11.

**Il secondo è il fattore alluvione.** Date le caratteristiche dell'area si ritiene più aderente alla realtà ricercare le cause di un allagamento nell'incapacità, da parte del sistema di captazione dell'impianto, di far defluire le acque a seguito di un'anomala nonché imprevedibile precipitazione. Il verificarsi di un allagamento potrebbe essere causato da una situazione di ingorgo nei pozzetti e nelle tubature della rete di raccolta delle acque o il verificarsi di una consistente precipitazione. Nell'ipotesi di tale scenario si esclude la dispersione di sostanze inquinanti vista la natura di "non pericoloso" dei rifiuti stessi e le modalità di stoccaggio di alcune tipologie di rifiuti. In particolare i rifiuti pericolosi prodotti dalle operazioni di demolizione dei veicoli sono stoccati su superficie coperta, all'interno di contenitori a tenuta aventi adeguati

requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico fisiche e alle caratteristiche di pericolosità del rifiuto.

Comunque la più efficace misura adottata riguarda la prevenzione dell'allagamento. Allo scopo la Ditta ha compilato un programma di manutenzione di tutta la rete di raccolta delle acque piovane, che prevede una regolare pulizia dei piazzali, delle caditoie e del sistema di trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia.

**Il terzo è il fattore vento di notevole entità (tromba d'aria e altri eventuali fenomeni atmosferici).**

Al sopraggiungere di un evento ventoso il responsabile tecnico dell'impianto e/o il capo squadra di primo intervento si accerterà che i contenitori siano fissi e ben coperti e valuterà la necessità di coprire opportunamente con teli anche i rifiuti a matrice ferrosa e non ferrosa stoccati in cumuli. Inoltre valuterà l'esigenza di trasferire temporaneamente le tipologie di rifiuti aventi peso specifico più leggero all'interno della porzione di fabbricato adibito ad alcune operazioni di recupero.

Il piano di gestione delle emergenze evidenzia che la periodicità dei controlli, delle manutenzioni delle attrezzature ed in particolar modo della taratura della strumentazione di misurazione risulta sufficientemente garantista ad evitare eventuali situazioni di pericolo.

Inoltre la Ditta con cadenza giornaliera svolge una verifica visiva dello stato di integrità della pavimentazione del piazzale esterno. Tale verifica viene svolta contestualmente all'attività giornaliera di spazzamento del piazzale. Nel caso in cui dalla verifica visiva emergano delle evidenti situazioni di non integrità della pavimentazione si procede al ripristino immediato dello strato di cemento chiamando una Ditta specializzata al ripristino o svolgendo il lavoro in "economia".

**Potenzialità dell'impianto in progetto:**

Si evidenzia innanzitutto che le modifiche proposte non determinano un incremento dell'estensione dell'impianto di recupero rifiuti, bensì una riorganizzazione delle aree gestionali, che non comporta comunque un incremento della superficie complessiva di stoccaggio dei rifiuti.

- quantità massima di rifiuti in stoccaggio (in ingresso): **1.050 t.**
- quantità massima di rifiuti in stoccaggio (prodotti dall'attività): **103 t.**
- quantità massima di rifiuti in trattamento (operazioni R12/R4): **200 t./giorno (62.000 t./anno)**

**Piano di ripristino dell'area:**

Conseguentemente considerando la destinazione d'uso, gli obiettivi di ripristino e valutate le strutture edilizie presenti nell'area, gli interventi di ripristino a seguito della chiusura dell'impianto proposti dalla ditta sono i seguenti:

- Rimozione di tutti i rifiuti eventualmente presenti nell'area di impianto;
- Allontanamento del materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto eventualmente presente nell'impianto;
- Rimozione dei macchinari utilizzati nelle linee di trattamento dei rifiuti oggetto dell'attività di recupero proposta;
- Pulizia di tutte le superfici pavimentate in cls mediante spazzatrice automatica;
- Allontanamento dei contenitori utilizzati durante l'attività di stoccaggio dei rifiuti.

Non si ritiene invece necessario intervenire nella rimozione delle seguenti strutture in quanto ritenute consone al potenziale utilizzo futuro dell'area:

- pavimentazione in cls;
- pesa;
- rete di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento;
- sistema di trattamento delle acque di prima pioggia
- griglie, caditoie e vasche interrate, presenti all'interno del capannone e tettoia;
- recinzione esterna.

Qualora durante l'esercizio dell'attività di recupero, dovessero verificarsi degli incidenti che possano causare un potenziale rischio di inquinamento dell'area, la ditta provvederà alla caratterizzazione del sito (anche mediante la realizzazione di carotaggi e/o trincee), utilizzando come valori limite quelli indicati in Tabella 1 – Colonna B – Allegato 5 alla parte IV del D.Lgs n. 152/2006.

## Rifiuti trattati dall'impianto

Codice CER	Definizione Codice CER	Verifiche sui rifiuti in ingresso	Operazione di recupero	Codifica materiali in uscita
12 01 01	Limatura e trucioli di metalli ferrosi – pezzi metallici di scarto		R13 – R13/R12 – R13/R4	EoW secondo quanto previsto dal Reg. UE 333/2011 (Fe) Rifiuti prodotti – 19.12.XX (R12 - R4) 12 01 01 (se solo R13)
12 01 02	Polveri e particolato di metalli ferrosi		R13 – R13/R12 – R13/R4	EoW secondo quanto previsto dal Reg. UE 333/2011 (Fe) Rifiuti prodotti – 19.12.XX (R12 - R4) 12 01 02 (se solo R13)
12 01 03	Limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi – pezzi metallici di scarto		R13 – R13/R12 – R13/R4	EoW secondo quanto previsto dal Reg. UE 333/2011 (Al) EoW secondo quanto previsto dal Reg. UE 715/2013 (Cu e sue leghe) Materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto (“MPS”) per industria metallurgica conforme a specifiche Uni ed ISO o DM 05.02.98 per metalli non ferrosi (esclusi Al e Cu) Altri rifiuti – 19.12.XX (R12 - R4) 12 01 03 (se solo R13)
12 01 99	Rifiuti non specificati altrimenti (lamierino proveniente da operazioni di taglio e rifilatura lastre di metalli Ferrosi o Alluminio)		R13 – R13/R12 – R13/R4	EoW secondo quanto previsto dal Reg. UE 333/2011 (Fe e Al) Rifiuti prodotti – 19.12.XX (R12 - R4) 12 01 99 (se solo R13)
15 01 04	Imballaggi metallici (Ferro Acciaio e Ghisa / Metalli non Ferrosi e loro leghe)		R13 – R13/R12 – R13/R4	EoW secondo quanto previsto dal Reg. UE 333/2011 (Fe e Al) EoW secondo quanto previsto dal Reg. UE 715/2013 (Cu e sue leghe) Materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto (“MPS”) per industria metallurgica conforme a specifiche Uni ed ISO o DM 05.02.98 per metalli non ferrosi (esclusi Al e Cu) Rifiuti prodotti – 19.12.XX (R12 - R4) 15 01 04 (se solo R13)
16 01 04	Veicoli fuori uso		R13 – R13/R12 – R13/R4	EoW secondo quanto previsto dal Reg. UE 333/2011 (Fe e Al) EoW secondo quanto previsto dal Reg. UE 715/2013 (Cu e sue leghe) Materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto (“MPS”) per industria metallurgica conforme a specifiche Uni ed ISO o DM 05.02.98 per metalli non ferrosi 16 01 04 (se solo R13) Rifiuti prodotti – 16 01 xx e altri rifiuti prodotti
16 01 06	Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose	Previa verifica di non pericolosità	R13 – R13/R12 – R13/R4	EoW secondo quanto previsto dal Reg. UE 333/2011 (Fe e Al) EoW secondo quanto previsto dal Reg. UE 715/2013 (Cu e sue leghe) Materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto (“MPS”) per industria metallurgica conforme a specifiche Uni ed ISO o DM 05.02.98 per metalli non ferrosi(esclusi Al e Cu) Rifiuti prodotti – 19.12.XX (R12 - R4) 16 01 06 (se solo R13)
16 01 17	Metalli Ferrosi		R13 – R13/R12 – R13/R4	EoW secondo quanto previsto dal Reg. UE 333/2011 (Fe) Altri rifiuti – 19.12.XX (R12 - R4) 16 01 17 (se solo R13)

16 01 18	Metalli non Ferrosi		R13 – R13/R12 – R13/R4	EoW secondo quanto previsto dal Reg. UE 333/2011 (Al) EoW secondo quanto previsto dal Reg. UE 715/2013 (Cu e sue leghe) Materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto (“MPS”) per industria metallurgica conforme a specifiche Uni ed ISO o DM 05.02.98 per metalli non ferrosi (esclusi Al e Cu) Rifiuti prodotti – 19.12.XX (R4) 16 01 04 (se solo R13)
16 02 14	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	Previa verifica di non pericolosità	R13 – R13/R12 – R13/R4	EoW secondo quanto previsto dal Reg. UE 333/2011 (Fe e Al) EoW secondo quanto previsto dal Reg. UE 715/2013 (Cu e sue leghe) Materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto (“MPS”) per industria metallurgica conforme a specifiche Uni ed ISO o DM 05.02.98 per metalli non ferrosi (esclusi Al e Cu) Rifiuti prodotti – 19.12.XX (R12 – R4) 16 02 14 (se solo R13)
16 02 16	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16.02.15*	Previa verifica di non pericolosità	R13 – R13/R12 – R13/R4	EoW secondo quanto previsto dal Reg. UE 333/2011 (Fe e Al) EoW secondo quanto previsto dal Reg. UE 715/2013 (Cu e sue leghe) Materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto (“MPS”) per industria metallurgica conforme a specifiche Uni ed ISO o DM 05.02.98 per metalli non ferrosi (esclusi Al e Cu) Altri rifiuti – 19.12.XX (R12 - R4) 16 02 16 (se solo R13).
17 04 01	Rame Bronzo Ottone		R13 – R13/R12 – R13/R4	EoW secondo quanto previsto dal Reg. UE 715/2013 (Cu e sue leghe) Altri rifiuti – 19.12.XX (R12 - R4) 17 04 01 (se solo R13)
17 04 02	Alluminio		R13 – R13/R12 – R13/R4	EoW secondo quanto previsto dal Reg. UE 333/2011 (Fe e Al) Rifiuti prodotti – 19.12.XX (R12 – R4) 17 04 02 (se solo R13)
17 04 03	Piombo		R13 – R13/R12 – R13/R4	D.M. 05.02.1998 e s.m.i. per i metalli non ferrosi (esclusi Al e Cu) Rifiuti prodotti – 19.12.XX (R12 – R4) 17 04 03 (se solo R13)
17 04 04	Zinco		R13 – R13/R12 – R13/R4	Materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto (“MPS”) per industria metallurgica conforme a specifiche Uni ed ISO o DM 05.02.98 per metalli non ferrosi (esclusi Al e Cu) Rifiuti prodotti – 19.12.XX (R12 – R4) 17 04 04 (se solo R13)
17 04 05	Ferro e acciaio		R13 – R13/R12 – R13/R4	EoW secondo quanto previsto dal Reg. UE 333/2011 (Fe) Rifiuti prodotti – 19.12.XX (R12 - R4) 17 04 06 (se solo R13)
17 04 06	Stagno		R13 – R13/R12 – R13/R4	MPS confro D.M. 05.02.1998 e s.m.i. per i metalli non ferrosi (esclusi Al e Cu) Rifiuti prodotti – 19.12.XX (R12 – R4) 17 04 06 (se solo R13)
17 04 07	Metalli Misti		R13 – R13/R12 – R13/R4	EoW secondo quanto previsto dal Reg. UE 333/2011 (Fe e Al)

				EoW secondo quanto previsto dal Reg. UE 715/2013 (Cu e sue leghe) Materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto ("MPS") per industria metallurgica conforme a specifiche Uni ed ISO o DM 05.02.98 per metalli non ferrosi (esclusi Al e Cu) Altri rifiuti – 19.12.XX (R12 - R4) 16 02 16 (se solo R13)
17 04 11	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410	Previa verifica di non pericolosità	R13 – R13/R12 – R13/R4	EoW secondo quanto previsto dal Reg. UE 715/2013 (Cu e sue leghe) Altri rifiuti – 19.12.XX (R12 - R4) 17 04 11 (se solo R13)
17 09 04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 (Limitatamente ai rottami ferrosi, metallici e affini contenenti frammenti di calcestruzzo)	Previa verifica di non pericolosità	R13 – R13/R12 – R13/R4	EoW secondo quanto previsto dal Reg. UE 333/2011 (Fe) Rifiuti prodotti – 19.12.XX (R12 - R4) 17 09 04 (se solo R13)
19 12 02	Metalli ferrosi		R13 – R13/R12 – R13/R4	EoW secondo quanto previsto dal Reg. UE 333/2011 (Fe) Rifiuti prodotti – 19.12.XX (R12 - R4) 19 12 02 (se solo R13)
19 12 03	Metalli non Ferrosi (Cu e Al)		R13 – R13/R12 – R13/R4	EoW secondo quanto previsto dal Reg. UE 333/2011 (Al) EoW secondo quanto previsto dal Reg. UE 715/2013 (Cu e sue leghe) Altri rifiuti – 19.12.XX (R12 - R4) 19 12 03 (se solo R13)
20 01 40	Metallo (Ferro Acciaio e Ghisa / Metalli non ferrosi e loro leghe)		R13 – R13/R12 – R13/R4	EoW secondo quanto previsto dal Reg. UE 333/2011 (Fe e Al) EoW secondo quanto previsto dal Reg. UE 715/2013 (Cu e sue leghe) D.M. 05.02.1998 e s.m.i. per i metalli non ferrosi (esclusi Al e Cu) Rifiuti prodotti – 19.12.XX (R12 - R4) 20 01 40 (se solo R13)

Altri rifiuti prodotti dalle operazioni di recupero di bonifica e demolizione veicoli non contemplati nei codici CER 19 12 XX e 16 01 XX

Cod. Cer	Altri Rifiuti	Cod. Cer	Descrizione
15 02 03	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	16 06 01	Batterie al Piombo
16 05 05	Gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04	16 06 05	Altre batterie ed accumulatori

**Tutto ciò premesso e considerato, la Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente**

**Convocata** con funzioni di Conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 23 della L.R. 3/2000 e della D.G.P. 55509/538 del 19/10/2000;

**Rilevato** che risultano assenti i rappresentanti dei Vigili del Fuoco e del Genio Civile di Vicenza;

**Visto** l'art. 14-ter, comma 7, della Legge 241/1990, come modificato dall'art. 49, comma 2, del D.L. 31.05.2010, n° 78, che recita "Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico - territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata";

**Dato atto** che il presente parere non è riferito a provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA;

**Ritenuto** pertanto di procedere all'espressione del parere in merito al progetto in discussione;

## **ESPRIME PARERE**

**FAVOREVOLE** all'unanimità all'approvazione del progetto dell'impianto di messa in riserva / selezione - cernita / recupero rifiuti non pericolosi come descritto e in rispondenza alla documentazione agli atti citata nelle premesse con l'esclusione delle operazioni di R12 quando sono effettuate contestualmente all'operazione di recupero R4, mentre sono confermate nel caso in cui non venga effettuata l'operazione R4 sui rifiuti metallici.

La realizzazione delle opere correlate al progetto approvato dalla Commissione Tecnica Provinciale potranno essere effettuate solo al termine del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e rilascio del permesso di costruire da parte del Comune di Sandrigo.

Alle seguenti prescrizioni:

I rifiuti conferibili presso il sito, con le relative prescrizioni ed operazioni, sono indicati in premessa. Sono altresì indicati in premessa l'elenco di rifiuti prodotti dalle attività di recupero rifiuti (elenco non esaustivo) :

- a) quantità massima di rifiuti in stoccaggio (in ingresso): 1.050 Tonn.
- b) quantità massima di rifiuti in stoccaggio (prodotti dall'attività): 103 Tonn.
- c) quantità massima di rifiuti in trattamento (operazioni R12/R4): 200 Tonn./giorno pari a 62.000 Tonn/anno
- d) lo stoccaggio dei rifiuti cod. CER 16 02 14 – 16 02 16 (appartenenti alla categoria dei rifiuti RAEE) dovrà essere conforme a quanto dettato dal D.Lgs 49/2014.

Produzione di End of Waste di Ferro e Acciaio (Fe) (12 01 01 – 12 01 02 – 12 01 99 – 15 01 04 – 16 01 04 – 16 01 06 – 16 01 17 – 16 02 14 – 16 02 16 – 17 04 05 – 17 04 07 – 17 09 04 – 19 12 02 – 20 01 40)

Gli End of Waste derivanti dalle operazioni di recupero dovranno rispettare quanto previsto dall'art. 3 del Regolamento 333/2011, pubblicato sulla GUCE n. L 94/2 del 08.04.2011. I sistemi di gestione e tracciabilità dei lotti dovranno essere conformi agli artt. 5 e 6 del sopracitato regolamento.

Produzione di End of Waste di Rame (Cu) (12 01 03 – 15 01 04 – 16 01 04 – 16 01 06 – 16 01 18 – 16 02 14 – 16 02 16 – 17 04 01 – 17 04 07 – 19 12 07 – 20 01 40)

Gli End of Waste derivanti dalle operazioni di recupero dovranno rispettare quanto previsto dall'art. 3 del Regolamento 333/2011, pubblicato sulla GUCE n. L 94/2 del 08.04.2011. I sistemi di gestione e tracciabilità dei lotti dovranno essere conformi agli artt. 4 e 5 del sopracitato regolamento.

Produzione di End of Waste di Alluminio (Al) (12 01 03 – 12 01 99 – 15 01 04 – 16 01 04 – 16 01 06 – 16 01 18 – 16 02 14 – 16 02 16 – 17 04 02 – 17 04 07 – 19 12 07 – 20 01 40)

Gli End of Waste derivanti dalle operazioni di recupero dovranno rispettare quanto previsto dall'art. 4 del Regolamento 333/2011, pubblicato sulla GUCE n. L 94/2 del 08.04.2011. I sistemi di gestione e tracciabilità dei lotti dovranno essere conformi agli artt. 5 e 6 del sopracitato regolamento.

Produzione di MPS di metalli non ferrosi (escluso Al e Cu) (12 01 03 – 15 01 04 – 16 01 04 – 16 01 06 – 16 01 18 – 16 02 14 – 16 02 16 – 17 04 03 – 17 04 04 – 17 04 06 – 17 04 07 – 19 12 07 – 20 01 40)

Le MPS derivanti dalle operazioni di recupero dovranno rispettare quanto previsto dal DM 05.02.1998 all'Allegato 1 Suballegato 1 p.ti 3 e 5 per i metalli non ferrosi (esclusi ovviamente Cu e Al) ovvero, in caso di mancata citazione ai punti soprariportati del D.M. 05.02.98, alle normative tecniche Uni, Iso, Euro sui metalli in questione.

Durante l'esercizio provvisorio:

- a) La Società dovrà rispettare l'organizzazione complessiva dell'impianto e le condizioni organizzative di stoccaggio dei rifiuti e i processi di trattamento, esclusivamente nelle aree indicate, come richiamato negli elaborati tecnici presentati.
- b) La Società dovrà comunicare preventivamente a questo Servizio le variazioni che si intendono apportare alla gestione dell'impianto e informare tempestivamente la Provincia, il Comune di Sandrigo e l'A.R.P.A.V. di Vicenza di eventuali anomalie e/o incidenti che dovessero verificarsi nell'esercizio corrente dell'attività.
- c) La Società dovrà mantenere un'adeguata impermeabilizzazione delle pavimentazioni, in modo da evitare possibili inquinamenti al terreno sottostante.
- d) La Società dovrà mantenere le superfici costantemente pulite e in buono stato d'uso, rimuovendo tutti gli spanti in genere, occorsi durante l'attività.
- e) La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita.
- f) Dovranno essere inoltre identificate in modo univoco mediante idonea cartellonistica indicante il codice C.E.R..
- g) Nel caso di non conformità dei valori riscontrati ai limiti dettati dalla normativa in materia di inquinamento acustico dovrà essere comunicato, oltre che all'Amministrazione Comunale e ad Arpav, anche al Settore Ambiente della Provincia i valori riscontrati e le azioni correttive da adottare per garantire il rispetto dei limiti previsti dalla normativa in materia di inquinamento acustico.
- h) In caso di variazione dell'esperto qualificato incaricato della sorveglianza radiometrica, dovrà essere comunicato ad Arpav e Provincia il nominativo dello stesso.
- i) Dovrà essere verificata l'emissione del camino C1 relativo al processo di triturazione dei metalli per verificare l'efficacia dei sistemi di abbattimento a quanto riportato nella sottostante tabella:

Camino	Fasi di processo	Inquinanti	Portata	Concentrazione	Flusso di massa	Tempo di impiego
C1	Triturazione	Polveri	7500 m <sup>3</sup> /h	< 10 mg/Nm <sup>3</sup>	< 75 g/h	24 ore/giorno

- j) Gli scarichi idrici delle acque di dilavamento piazzali dovranno rispettare quanto previsto ai punti 2 – 3 – 4 della determina n. 593 del 07.07.2017 di esclusione dalla procedura di VIA di cui all'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e smi.
- k) I due pozzetti fiscali di campionamento delle acque meteoriche di dilavamento piazzali devono essere del tipo UNICHIM o analogo, in modo da permettere il prelievo manuale o con l'attrezzatura automatica (autocampionatore), devono essere sempre accessibili da parte delle autorità competenti al controllo, devono essere idonei per i prelievi e le misure di portata e devono essere indipendente da altri eventuali apporti di acque reflue.
- l) Il campionamento dovrà essere effettuato nelle condizioni operative, meteorologiche ed impiantistiche ritenute dal tecnico responsabile più gravose per la qualità delle acque scaricate e che dovranno essere specificatamente indicate nel verbale di campionamento. Il prelievo dei campioni dovrà essere effettuato da personale del laboratorio che redigerà anche un apposito verbale di prelievo da allegare al rapporto di prova. I rapporti di prova con i relativi verbali di prelievo dovranno essere conservati dalla ditta e messi a disposizione delle autorità competenti al controllo.
- m) I limiti di accettabilità non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.

Il Segretario della Commissione  
*Cristina Del Sal*

Il Presidente della Commissione  
*Andrea Baldisseri*